



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

PG/2023/205801 del 8 marzo 2023

Al Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO*

e p.c.

Al *Vice sindaco e Assessore all'Urbanistica*

Oggetto: Conferenza di Servizi preliminare, convocata d'ufficio ed ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché art. 48, comma 5, del decreto-legge 77/2021, come convertito dalla legge 108/2021. Esame del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica relativo all'intervento denominato: "*Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell'ambito urbano piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour*" - Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR. CUP: B65F21000900001. **Trasmissione parere.**

In relazione all'oggetto e a seguito di convocazione della Conferenza dei Servizi indetta da codesto servizio con nota PG/155810 del 22.02.2023, si relaziona per quanto di competenza.

L'intervento consiste nel restauro, consolidamento, rigenerazione e rifunzionalizzazione dell'Albergo dei Poveri, edificio settecentesco di imponenti dimensioni, pari a 103.000 mq di superficie utile per un volume complessivo di 750.000 mc.

Il progetto prevede la suddivisione della fabbrica in corpi autonomi, in particolare sono stati individuati 10 blocchi morfologici (corrispondenti ai bracci dell'edificio che circondano i cortili) e 6 nuclei di collegamento verticali. Tanto premesso, visionati gli elaborati progettuali, si precisa quanto segue.

Relativamente agli aspetti di **contenimento dei consumi energetici in edilizia e alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**, di cui ai D.lgs. 192/2005, D.lgs. 28/2011, decreti interministeriali 26 giugno 2015, tra gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale del 26 giugno 2015 "*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*" possono essere ipotizzabili nel caso di specie:

1. ristrutturazione importante di primo livello intervento che interessa gli elementi e le componenti che costituiscono l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, con ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione;
2. ristrutturazione importante di secondo livello intervento che interessa gli elementi e le componenti che costituiscono l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, eventualmente con ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione;

3. riqualificazione energetica intervento che interessa gli elementi e le componenti che costituiscono l'involucro edilizio con un'incidenza inferiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o ristrutturazione/sostituzione dell'impianto di climatizzazione.

Al fine dell'esatta rubricazione degli interventi è necessario procedere, per i vari blocchi/nuclei indipendentemente climatizzati, alla determinazione della soglia di incidenza, considerando unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti (pareti verticali, solai contro terra, tetti e coperture, etc.) che delimitano il volume climatizzato dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati. Ad ogni buon fine si ricorda che per superficie disperdente lorda si intende la superficie che delimita verso l'esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, il volume lordo climatizzato dell'edificio.

Si precisa inoltre che, ai sensi del combinato disposto dal D.Lgs. 28/2011 e D.Lgs. 199/2021, nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro per blocchi/nuclei indipendentemente climatizzati aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, è previsto l'obbligo di coprire tramite energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili il 65% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e il 65% dei consumi globali previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.

Tutto quanto sopra fermo restando che ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 3bis del d.lgs. 192/2005, gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall'applicazione della normativa su riportata nel caso in cui, previo giudizio della competente Soprintendenza, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici e artistici del manufatto di cui si tratta.

Relativamente agli **aspetti acustici**, considerato che l'immobile sarà adibito a molteplici funzioni ricettive, compresi ad usi temporanei, nelle successive fasi progettuali dovrà essere redatta una relazione sui requisiti acustici passivi, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 *Determinazione dei requisiti acustici degli edifici* con la verifica dei valori prestazionali previsti dalle norme UNI di settore.

Come previsto dai *Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi* di cui al decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23 giugno 2022, per gli altri interventi su edifici esistenti, va assicurato il miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti e, laddove esistano vincoli architettonici, come nel caso di specie, che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento dei requisiti acustici passivi, o in caso di impossibilità tecnica ad apportare un miglioramento dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti, l'eventuale impraticabilità di interventi di



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

miglioramento del comfort acustico dovrà essere dimostrato come previsto al paragrafo 2.4.11 dei citati CAM di cui al decreto del 23 giugno 2022.

Pertanto, nella successiva fase progettuale, la relazione CAM dovrà contenere una relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti; in fase di verifica finale della conformità dovrà essere prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica.

Il funzionario P.O.
arch. Giuliana Vespere

Il dirigente
arch. Emilia G. Trifiletti